



---

**Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale**

5 Giugno 2015

---

## Indice

Situazione iniziale .....	5
1.1.    Introduzione.....	5
1.2.    Contenuto dell'avamprogetto.....	5
2.    Procedura di consultazione e concetto di valutazione .....	6
2.1.    Procedura di consultazione .....	6
2.2.    Metodo di valutazione .....	6
3.    Principali risultati della consultazione.....	6
3.1.    Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione .....	6
3.2.    Principali critiche degli oppositori .....	7
3.3.    Principali critiche dei sostenitori .....	7
4.    Valutazione dettagliata della procedura di consultazione .....	9
4.1.    Osservazioni e richieste critiche generali e sostanziali .....	9
a)    Critiche degli oppositori .....	9
b)    Critiche e richieste dei sostenitori.....	9
4.2.    Osservazioni sulla Legge sull'assistenza amministrativa fiscale .....	30

## Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

AF	alliancefinance
AS	Alliance Sud
ASIP	Associazione svizzera delle casse pensioni
PBD	Partito borghese democratico Svizzero
TF	Tribunale federale
TAF	Tribunale amministrativo federale
CC-TI	Camera di commercio Cantone Ticino
CP	Centre Patronal
CS	Credit Suisse
PPD	Partito popolare democratico svizzero
CDCF	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze
PLR	PLR.I Liberali Radicali
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FGPF	Fondation Genève Place Financière
FN	Francesco Naef, CSNLAW studio legale e notarile
Forum OAD	Forum degli Organismi svizzeri di autodisciplina
FTAF	Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
I Verdi	Partito ecologista svizzero
ODAGE	Ordine degli avvocati di Ginevra
Raiffeisen	Raiffeisen Svizzera società cooperativa
SATC	Swiss Association of Trust Companies
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
SFAMA	Swiss Funds & Asset Management Association
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
ASSL	Associazione Svizzera dello Società di Leasing
PSS	Partito socialista svizzero
SuP	Streichenberg und Partner, Avvocati
ASSI	Associazione svizzera delle società d'investimento
UDC	Unione Democratica di Centro
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni

**Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione avente ad oggetto l'accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale**

Swiss Bankers	Swiss Bankers Prepaid Services AG
GPI	Gestori patrimoniali indipendenti
ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere
ABPS	Associazione delle Banche Private Svizzere
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni

## Situazione iniziale

### 1.1. Introduzione

In data 15 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il nuovo Standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Durante l'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014 quasi 100 Stati si sono dichiarati in favore della sua adozione. Nell'ottobre del 2014 il Consiglio federale ha confermato al Forum globale l'intenzione della Svizzera di predisporre per tempo le basi legali necessarie all'attuazione di questo standard in modo che, fatto salvo quanto potrà emergere dalla procedura di approvazione condotta a livello nazionale, nel 2017 gli istituti finanziari svizzeri possano avviare l'acquisizione dei dati relativi ai conti di contribuenti all'estero e che un primo scambio di dati possa avvenire già nel 2018. L'attuazione dello standard relativo allo scambio automatico di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale che mira a una piazza finanziaria competitiva, stabile e integra, che operi nel rispetto di condizioni quadro accettate a livello internazionale.

### 1.2. Contenuto dell'avamprogetto

Per poter attuare lo standard relativo allo scambio automatico di informazioni, la Svizzera deve istituire le necessarie basi legali. Concretamente, ciò significa che:

- La Convenzione conclusa tra il Consiglio d'Europa e l'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) all'articolo 6 prevede che due o più Parti possano, di comune accordo, stabilire di procedere a uno scambio automatico di informazioni. Unitamente a un ulteriore accordo, l'articolo 6 costituisce pertanto la base legale di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. Questa, però, è oggetto di un messaggio separato.
- L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) costituisce l'accordo che consente di attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'MCAA è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014. Esso prevede che siano oggetto di scambio le informazioni raccolte nel rispetto delle prescrizioni della norma comune di dichiarazione, ad esso allegata ai fini della sua acquisizione nel diritto svizzero. Per questo motivo la norma comune di dichiarazione è allegata all'MCAA, ed entrambi i testi devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.
- La firma dell'MCAA non pregiudica la scelta delle Giurisdizioni con cui applicare lo scambio automatico di informazioni, poiché l'attivazione bilaterale dello standard con una determinata Giurisdizione deve essere sottoposta separatamente all'Assemblea federale per approvazione.
- L'MCAA e la norma comune di dichiarazione contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Non tutte le disposizioni ivi contenute sono però esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili; questo rende necessaria l'emanazione di una legge federale di accompagnamento. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) contiene inoltre disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e disposizioni penali applicabili.

## **2. Procedura di consultazione e concetto di valutazione**

### **2.1. Procedura di consultazione**

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 12 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 35 ambienti interessati.

Tra tutti quelli invitati, 25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, sei partiti politici (I Verdi, PBD, PLR, PPD, PSS, UDC), sette associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, ASB, SIC Svizzera, usam, USS, SwissHoldings, Travail Suisse) e 13 rappresentanti di ambienti interessati (AS, ASIP, TAF, CP, EXPERTsuisse, Forum OAD, SATC, SFAMA, ASA, ABG, UBCS, ABPS, ASG) hanno risposto fornendo il loro parere.

Un parere è stato espresso anche da altri 14 partecipanti (AF, CC-TI, CS, FER, FGPF, FN, FTAF, ODAGE, Raiffeisen, FSA, ASSL, SuP, ASSI, Swiss Bankers).

Hanno rinunciato ad esprimere un parere: Tribunale federale, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Unione della Città svizzere e Switzerland Global Enterprise.

### **2.2. Metodo di valutazione**

I pareri pervenuti non sono esposti singolarmente di seguito. Sono riportate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le proposte di modifica pervenute. Per i dettagli si rimanda ai pareri, che possono essere consultati presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

## **3. Principali risultati della consultazione**

### **3.1. Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione**

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

Dei 26 Cantoni interpellati, 25 hanno espresso il loro parere. I 22 Cantoni seguenti si dichiarano in favore dell'avamprogetto: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH. Favorevolmente si è espressa anche la CDCF. I Cantoni UR, SH e GL condividono pienamente il parere della CDCF.

Dei dodici partiti politici invitati alla consultazione, sei hanno preso posizione. Il PBD, il PPD, il PLR, I Verdi e il PSS approvano l'avamprogetto. L'UDC lo rifiuta.

Delle 34 tra associazioni, organizzazioni e imprese che hanno fatto pervenire un parere materiale sulla questione, 27 si sono dichiarate favorevoli all'avamprogetto (AS, ASIP, CC-TI, CP, CS, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, FGPF, Forum OAD, SIC Svizzera, Gruppo Raiffeisen, SATC, FSA, ASB, SFAMA, USS, ASSL, SuP, ASSI, ASA, Swiss Bankers, Swissholdings, Travail Suisse, ABG, UBCS, ABPS). Il TAF non si esprime né in favore né contro l'avamprogetto, ma ha inviato una richiesta. Due associazioni sono per lo più critiche nei confronti dell'avamprogetto (ASG, ODAGE). Quattro partecipanti alla consultazione respingono l'avamprogetto (AF, FN, FTAF, usam).

### 3.2. Principali critiche degli oppositori

Le principali critiche allo scambio automatico di informazioni avanzate dagli oppositori dell'avamprogetto in esame sono sostanzialmente le seguenti:

- Lo scambio automatico di informazioni equivale a una massiccia intromissione nella sfera privata dei cittadini ed è in contraddizione con un rapporto tra i cittadini e lo Stato che deve basarsi sulla piena fiducia (AF, FTAF, usam, UDC).
- Gli USA verrebbero favoriti dalla reciprocità e dall'identificazione delle «persone che detengono il controllo» (AF).
- In molti dei Paesi partecipanti lo scambio automatico di informazioni non è attuabile, sia per motivi tecnici che per motivi organizzativi (AF, FTAF, usam, UDC).
- Dal punto di vista della portata delle informazioni oggetto di scambio automatico, l'avamprogetto va rivisto e rielaborato. Alle autorità estere la Svizzera deve limitarsi a dare informazioni sull'esistenza di conti intestati a contribuenti. Applicare le normative è poi compito dei singoli Stati esteri (AF, usam).

### 3.3. Principali critiche dei sostenitori

Le critiche che avanzano i sostenitori dell'avamprogetto in esame sono soprattutto le seguenti:

- **Numero d'identificazione fiscale** (Art. 2 cpv. 1 lett. f dell'avamprogetto LSAI): da parte dei Cantoni (CDCF e Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) si chiede all'unanimità che come numero d'identificazione fiscale per persone fisiche nell'ambito dello scambio automatico di informazioni venga utilizzato il numero d'assicurato AVS (NAVS13). La motivazione adottata è che i Cantoni operano già oggi sulla base di questo numero, che dal loro punto di vista rappresenta la soluzione più semplice ed efficace (e non richiede nessuna modifica dei loro sistemi). Laddove venisse introdotto un numero settoriale, la Confederazione dovrebbe accollarsi tutti i costi relativi, e l'assegnazione dei numeri dovrebbe essere unificata e avvenire a livello federale.
- **Istituti finanziari non dichiaranti e conti esclusi** (Art. 3 dell'avamprogetto LSAI): alcuni partecipanti alla consultazione (ASIP, Forum OAD, Raiffeisen, SATC, ASB, SFAMA, usam, ASSL, ASSI, UBCS, SwissBankers, SwissHoldings, ASG) chiedono che le espressioni «istituto finanziario non dichiarante» e «conto escluso» vengano definite in maniera quanto più possibile chiara e utilizzabile e criticano il rimando alla normativa FATCA. Diversi partecipanti alla consultazione chiedono inoltre un'estensione dei concetti di istituto finanziario non dichiarante e di conti esclusi così come definiti nell'articolo 3 dell'avamprogetto LSAI.
- **Autocertificazione** (Art. 9 cpv. 1 dell'avamprogetto LSAI): vari partecipanti alla consultazione (EXPERTsuisse, SATC, ASB, ASA, SwissHoldings) criticano l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui un'autocertificazione secondo lo scambio automatico di informazioni è da considerarsi un documento ai sensi del codice penale (CP)<sup>1</sup>. Da un lato questa affermazione viene messa in questione. Dall'altro si sostiene che qualificare l'autocertificazione come documento equivale a prospettare un'eccessiva minaccia di sanzione non richiesta dallo standard sullo scambio automatico di informazioni. Per render conto di quest'ultimo sarebbe sufficiente inserire una speciale fattispecie di contravvenzione nella LAAF.

---

<sup>1</sup> RS 311.0

- **Principio di specialità** (art. 18 dell'avamprogetto LSAI): i Cantoni (CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che venga chiarito se le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono continuare a fornire informazioni fiscali ad altre autorità amministrative e tribunali visto che le informazioni ottenute con lo scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni possono essere utilizzate nelle relative decisioni di tassazione.
- **Disposizioni penali** (art. 30 segg. dell'avamprogetto LSAI): vari partecipanti alla consultazione (PPD, PLR, ASB, STAC, SwissHoldings, ASG) criticano il fatto che le disposizioni penali previste dalla LSAI trovino applicazione anche in caso di negligenza. In considerazione dell'enorme quantità di informazioni che presumibilmente verranno scambiate, non è pensabile che si possa arrivare a criminalizzare inutilmente gli istituti finanziari e i loro collaboratori per aver involontariamente comunicato dati errati.
- **Competenza di approvazione / Esclusione del referendum facoltativo** (art. 35 dell'avamprogetto LSAI): alcuni partecipanti (ASB, ABPS, ASG) criticano il fatto che all'Assemblea federale sia data la facoltà di statuire sull'attivazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner con semplice decreto federale ed esclusione quindi del referendum facoltativo. Sotto vari aspetti di diritto costituzionale si tratta di una prassi che può creare dei problemi. Viene altresì evidenziato il fatto che con una normativa di questo tipo si crea una differenza non sostenibile tra l'approvazione di convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e l'attivazione di scambi automatici di informazioni.
  - **Procedura del cliente**: secondo il parere di alcuni partecipanti alla consultazione (ASB, ABPS), i rimedi giuridici previsti dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei dati (LPD) non sarebbero sufficienti a mettere le persone in condizioni di difendersi contro un'eventuale trasmissione di informazioni non corrette. La LSAI dovrebbe quindi prevedere la possibilità di concedere alle persone oggetto di una dichiarazione uno specifico diritto procedurale che permetta loro di correggere gli errori materiali prima della prima trasmissione dei dati a una Giurisdizione partner.
- **Abolizione dell'autolimitazione** (Art. 22 cpv. 6 della legge federale del 28 settembre 2012<sup>3</sup> sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (legge sull'assistenza amministrativa fiscale; LAAF): i Cantoni (CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che venga abrogato l'articolo 22 capoverso 6 della LAAF. Avendo introdotto lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa autolimitazione. Da taluni viene proposto quantomeno di modificare tale disposizione abolendo l'autolimitazione nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.
- **Abolizione del divieto di utilizzare informazioni bancarie acquisite grazie all'assistenza amministrativa** (Art. 21 cpv. 2 LAAF e art. 13 cpv. 5 dell'avamprogetto LSAI): Alcuni Cantoni (AG, BL, BS, GE, JU e NW) chiedono l'abrogazione o quantomeno la modifica dell'articolo 21 capoverso 2 LAAF e dell'articolo 13 capoverso 5 dell'avamprogetto LSAI. Queste disposizioni vietano l'utilizzo di informazioni bancarie, acquisite in virtù dell'assistenza amministrativa e inviate all'estero, che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Avendo introdotto lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere queste disposizioni. La CDCF e tutta una serie di Cantoni (AI, AR, FR, GL, LU, SH, TG, UR, VS) ritengono che la migliore posizione delle autorità fiscali

---

<sup>2</sup> SR 235.1

<sup>3</sup> RS 672.5



estere, per quanto inaccettabile, sia però spiegabile alla luce del mantenimento del segreto bancario sul territorio nazionale.

- **Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione:** vari partecipanti alla procedura di consultazione (economiesuisse, Raiffeisen, SATC, FSA, ASB) chiedono che venga chiarita l'obbligatorietà del commento per gli istituti finanziari che devono attuare la norma nonché il suo rapporto con le basi giuridiche svizzere di cui alla LSAI.
- **Preparazione dei dati:** i Cantoni (CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che le informazioni ottenute dall'estero possano essere rese disponibili e visualizzabili senz'altra formalità. Le operazioni di preparazione dei dati devono essere finanziate a livello federale. Inoltre, i dati ricevuti dall'estero espressi in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri a livello federale prima di essere inoltrati ai Cantoni. La Confederazione infine deve inoltrare i file di dati ai Cantoni nel formato e attraverso il canale di comunicazione normalmente utilizzato dai Cantoni per le comunicazioni intercantionali.
- **Obblighi di diligenza in capo agli istituti finanziari:** alcuni dei partecipanti alla consultazione (economiesuisse, PLR, ABPS) sostengono che oltre all'introduzione dello standard sullo scambio automatico di informazioni non è giustificato neanche prevedere ulteriori obblighi di diligenza in capo agli istituti finanziari relativamente alla verifica dell'onestà fiscale.

#### 4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

##### 4.1. Osservazioni e richieste critiche generali e sostanziali

###### a) Critiche degli oppositori

Le principali critiche allo scambio automatico di informazioni avanzate dagli oppositori dell'avamprogetto in esame sono sostanzialmente le seguenti:

- Lo scambio automatico di informazioni equivale a una massiccia intromissione nella sfera privata dei cittadini ed è in contraddizione con un rapporto tra i cittadini e lo Stato che deve basarsi sulla piena fiducia (AF, FTAF, usam, UDC).
- Sotto molteplici aspetti lo scambio automatico di informazioni è incostituzionale. Rappresenta infatti una violazione, tra gli altri, del principio di proporzionalità e la protezione giuridica non è garantita (FN).
- Gli USA verrebbero favoriti dalla reciprocità e dall'identificazione delle «persone che detengono il controllo» (AF).
- Nella maggior parte dei Paesi lo scambio automatico di informazioni non è attuabile, sia per motivi tecnici che per motivi organizzativi (AF, FTAF, usam, UDC).
- Dal punto di vista della portata delle informazioni oggetto di scambio automatico, l'avamprogetto va rivisto e rielaborato. Alle autorità estere la Svizzera deve limitarsi a dare informazioni sull'esistenza di conti intestati a contribuenti. Applicare le normative è poi compito del singolo Stato estero (AF, usam).

###### b) Critiche e richieste dei sostenitori

Molti dei partecipanti alla consultazione (PBD, PPD, CP, economiesuisse, PLR, FER, FGPF, GE, UBCS, ASG) sottolineano l'importanza dei principi di reciprocità, protezione dei dati, principio di specialità e *level playing field* in sede di introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Il PPD e l'ABPS lavorano affinché inizialmente la Svizzera attivi lo scambio automatico bilaterale di informazioni solo con Stati meritevoli di fiducia o comunque importanti per il nostro Paese. La FGPF e l'ASG chiedono che gli Stati che non rispettano i principi normalmente applicabili in uno Stato di diritto e i diritti dell'uomo restino o vengano esclusi dallo scambio automatico di informazioni. A tale riguardo, secondo l'ASG bisognerebbe procedere a una verifica per ciascuno degli Stati partner. Inoltre, anche nel quadro dell'MCAA l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con ciascuno Stato partner dovrebbe presupporre l'approvazione dell'Assemblea federale ed essere soggetta al referendum facoltativo. La FGPF e la FER chiedono che l'Assemblea federale controlli l'elenco dei Paesi con i quali la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L'ASG critica il fatto che con gli USA non sia garantito un *level playing field*.

Secondo la CC-TI manca un chiaro riferimento al principio che dovrebbe garantire l'introduzione simultanea dello scambio automatico di informazioni anche nelle piazze finanziarie concorrenti della Svizzera, come deducibile dalle informazioni pubblicate dalle autorità federali prima della firma dell'MCAA. L'introduzione «simultanea» permetterebbe in effetti di evitare che i clienti spostino i loro averi in altri Paesi non partecipanti. Ad esempio, nel caso dell'Italia, ciò che conta non è la trasmissione delle informazioni a Roma ma piuttosto il fatto che i clienti trasferiscano i loro averi in un altro Paese che non aderisce a questo standard. Ciò avrebbe degli effetti molto negativi per la nostra piazza finanziaria.

### **Scambio automatico di informazioni con i Paesi in via di sviluppo**

L'AS e i Verdi invitano il Consiglio federale ad attuare lo scambio automatico di informazioni anche con i Paesi in via di sviluppo. Per essere efficace, infatti, lo scambio deve essere attuato a livello globale. Inoltre, proprio nei Paesi in via di sviluppo molte entrate fiscali sono state perse a causa delle pratiche fraudolente che ivi vengono messe in atto. All'occorrenza, si dovrà garantire il supporto tecnico necessario all'introduzione dei sistemi necessari per lo scambio automatico di informazioni. L'AS chiede che per un determinato periodo di transizione si rinunci all'applicazione del principio di reciprocità. Per i Paesi in via di sviluppo si dovrà però gestire l'entità e la facilità di impiego delle informazioni da valutare.

### **Norma comune di dichiarazione e commentario**

Economiesuisse, SATC e ASB accolgono con favore il fatto che la norma comune di dichiarazione allegata all'MCAA vada inserita nel diritto svizzero. La FSA chiede che venga chiarito se la norma comune di dichiarazione allegata all'MCAA costituisce parte integrante del trattato internazionale. Laddove la risposta sia negativa, la FSA si dichiara favorevole a una sua trasposizione nel diritto nazionale, come propone anche l'OCSE.

La Raiffeisen ritiene che nel messaggio si debba rispondere negativamente alla domanda relativa all'applicabilità obbligatoria per legge del commentario dell'OCSE sulla norma comune di dichiarazione e che si debba far riferimento alla direttiva dell'AFC come strumento degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri. Il Commentario (versione del 15.07.2014) deve espressamente servire solo come documento interpretativo per la norma comune di dichiarazione o come riferimento per la direttiva dell'AFC.

### **Obblighi di diligenza degli istituti finanziari**

Economiesuisse sottolinea l'importanza di evitare di inserire nella LSAI disposizioni non pertinenti e cita come esempio gli obblighi di diligenza fiscale nei confronti di clienti di Stati con i quali non è stato concordato alcuno standard sullo scambio automatico di informazioni. Anche il PLR e l'ABPS sono contrari a che vengano posti obblighi di diligenza in capo agli istituti finanziari relativamente alla verifica dell'onestà fiscale. L'istituto finanziario deve potersi fidare

di quanto gli certificano i suoi clienti, senza che gli debbano essere imposti ulteriori obblighi di verifica di tali informazioni.

### **Segreto bancario sul territorio nazionale**

Il PLR chiede che il Consiglio federale riconosca la necessità di mantenere il segreto bancario sul territorio nazionale. Anche il CP si dichiara in favore del mantenimento del segreto bancario sul territorio nazionale. Il PSS, per contro, chiede la parità di trattamento tra le autorità fiscali nazionali e quelle estere. L'ABPS vorrebbe che venisse chiarito se i contribuenti svizzeri sono d'accordo con l'abolizione del segreto bancario nazionale.

### **Impegno e lavori di attuazione**

In ragione della complessità e dell'impegno che richiede l'attuazione del processo, il PPD chiede che venga concesso un adeguato periodo di transizione per l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e ciascuna delle Giurisdizioni partner. Il Consiglio federale deve inoltre richiamare l'attenzione sulla procedura di approvazione della Svizzera e sui suoi processi democratici. L'UBCS chiede che gli oneri per l'attuazione della LSAI e delle corrispondenti direttive dell'AFC vengano quanto più possibile contenuti.

Secondo CP, EXPERTsuisse e la FGPF le regole per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni adottate dalla Svizzera dovrebbero essere paragonabili a quelle degli altri Stati. EXPERTsuisse propone che soprattutto in sede di elaborazione della direttiva dell'AFC venga posta particolare attenzione alle modalità con cui il gruppo di Stati *early adopter* mettono in atto lo scambio automatico di informazioni.

### **Preparazione dei dati**

La CDCF e numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che le informazioni ottenute dall'estero devono poter essere disponibili e visualizzabili senz'altra formalità. Le operazioni di preparazione dei dati devono essere finanziate a livello federale. Inoltre, i dati ricevuti dall'estero contenenti importi in valuta estera devono essere convertiti in franchi a livello federale prima di essere inoltrati ai Cantoni. La Confederazione infine deve inoltrare i file di dati ai Cantoni nel formato e attraverso il canale di comunicazione normalmente utilizzato dai Cantoni per le comunicazioni intercantionali.

### **Ripercussioni dell'avamprogetto**

Il Cantone LU, per gli avamprogetti futuri, chiede che venga fornito un quadro trasparente delle ripercussioni finanziarie che i Cantoni devono aspettarsi. Il PPD chiede di essere informato in merito alle spese per il personale e ai mezzi materiali (in particolare spese per l'elaborazione elettronica dei dati) per tutta la durata del processo di introduzione dello scambio automatico di informazioni. Travail Suisse è dell'opinione che nel medio e lungo termine migliori regolamentazioni in materia di lotta contro la sottrazione d'imposta contribuirebbero a garantire un aumento delle imposte sul reddito. A Travail Suisse rincuora che finora non sia stata ancora fatta nessuna dichiarazione sulle conseguenze fiscali per la Confederazione e i Cantoni.

### **Segreto degli avvocati**

La FSA sottolinea l'importanza di mantenere il segreto degli avvocati. Se le disposizioni generali della LAAF sono applicabili anche per la LSAI, il segreto degli avvocati è garantito dall'articolo 8 capoverso 6 LAAF. In caso contrario, bisogna provvedere a inserirlo nella LSAI.

### **Coordinamento con altri avamprogetti**

Il PPD sottolinea l'importanza di un coordinamento dell'avamprogetto in esame con quello relativo alla revisione dell'imposta preventiva. La loro attuazione deve essere contestuale.

Forum OAD e ASSL chiedono, per il messaggio relativo alla LSAI, di aspettare fino all'entrata in vigore della legge federale del 10 ottobre 1997<sup>4</sup> relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD), di modo che con la LSAI si possa dare attuazione agli obblighi di diligenza previsti per lo scambio automatico di informazioni in conformità con la LRD e la relativa ordinanza<sup>5</sup>. In questo modo si vuole dare agli istituti finanziari dichiaranti interessati la possibilità di acquisire in maniera coordinata i dati che nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e dello scambio automatico di informazioni sono oggetto di rilevazione.

## Struttura della legge

La FSA invita ad armonizzare tra loro la LAAF e la LSAI, per esempio integrando nella prima disposizioni della seconda (come parte speciale) oppure lasciando che la LSAI resti una legge separata ma inserendovi dei rimandi alla LAAF da intendersi in tal caso come «legge di base».

## Articolo 2

### Capoverso 1

#### Lettera d

Per motivi di certezza del diritto, FTAF, usam e UBCS chiedono che venga data una definizione più chiara dei termini «istituto finanziario» e «conto finanziario» e dei criteri in base ai quali una società è qualificata come «istituto finanziario».

#### Lettera e

Secondo l'ASB possono verificarsi dei casi (con riferimento al Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione) in cui, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone che detengono il controllo, le disposizioni previste per conti preesistenti di persone fisiche debbano essere applicate anche a conti preesistenti e a nuovi conti di enti. Di conseguenza, anche a questi conti si dovrebbe poter attribuire lo stato di conti non documentabili. Bisogna inoltre chiarire che lo stato di conti non documentabili può essere attribuito solo nei casi previsti nella norma comune di dichiarazione. L'ASB propone la seguente modifica:

e. conto non documentabile: un conto ~~preesistente di una persona fisica secondo il capoverso 2 lettera g~~ che ai sensi dell'allegato all'Accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni è da intendersi come conto non documentabile e per il quale un istituto finanziario di chiarante svizzero non può attestare la residenza fiscale del titolare del conto o di una persona che ne detiene il controllo conformemente all'allegato all'Accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni dell'accordo applicabile.

#### Lettera f

La CDCF e numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) chiedono che come numero d'identificazione fiscale per

---

<sup>4</sup> RS 955.0

<sup>5</sup> Ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA), RS 955.033.0

persone fisiche nell'ambito dello scambio automatico di informazioni venga utilizzato il numero d'assicurato AVS. La motivazione addotta è che i Cantoni operano già oggi sulla base di questo numero, che dal loro punto di vista rappresenta la soluzione più semplice ed efficace (e non richiede nessuna modifica dei loro sistemi). Laddove venisse introdotto un numero settoriale, la Confederazione dovrebbe accollarsi tutti i costi relativi, e l'assegnazione dei numeri dovrebbe essere unificata e avvenire a livello federale

#### *Lettere i e j*

L'ASA apprezzerrebbe se alla lettera i e alla lettera j venisse inserito un rimando all'articolo 7 capoverso 7 dell'avamprogetto LSAI. Tale rimando renderebbe tutto più chiaro (cfr. spiegazioni relative all'art. 7 cpv. 7 dell'avamprogetto LSAI).

L'ASB chiede che nella versione francese della legge, alle lettere i e j, l'espressione «géré par une institution financière» venga sostituita da «ouvert auprès d'une institution financière» in quanto il termine «géré» è riferito piuttosto all'attività di gestione patrimoniale, che in questa sede non è determinante.

#### *Lettere k e l*

L'ASA chiede che le lettere k e l vengano integrate come segue (per la motivazione cfr. spiegazioni relative all'art. 7 cpv. 7 dell'avamprogetto LSAI):

*k: conto di debole valore: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore complessivo di al massimo un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o antecedente l'entrata in vigore di questa legge.*

*l: conto di valore elevato: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore complessivo maggiore a un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o antecedente l'entrata in vigore di questa legge.*

#### *Lettera m (nuova)*

Per maggiore chiarezza, CS e l'ASB propongono di completare il capoverso 1 con una lettera m:

*m: conto: una relazione bancaria che la banca intrattiene con un cliente e che comprende tutti i sottocconti e sottodepositi, oppure un conto singolo.*

#### *Capoverso 2*

L'ASA chiede che questo capoverso venga chiarito e modificato. Non è chiaro sulla base di quali criteri siano state scelte le espressioni qui utilizzate. Per motivi di operatività è necessario che le espressioni della norma comune di dichiarazione possano essere interpretate tutte nello stesso modo. Definizioni diverse e discrepanze a seconda dell'accordo applicabile renderebbero molto più difficili i processi operativi.

Secondo CS, la certezza del diritto impone che le espressioni utilizzate nello standard sullo scambio automatico di informazioni vengano riprese espressamente anche nel diritto nazionale, cosa che potrebbe essere fatta con un'ordinanza del Consiglio federale o un'ordinanza amministrativa. Laddove sussistono, i margini di interpretazione vanno opportunamente sfruttati. CS chiede quindi che venga attuata la seguente modifica:

<sup>2</sup> Per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile Il Consiglio federale e l'Amministrazione definiscono le seguenti espressioni in conformità con l'accordo applicabile.

L'ASG sottolinea che la funzione della legge è quella di precisare l'«accordo applicabile». Pertanto il rimando agli accordi può essere compreso solo a condizione che le precisazioni vengono acquisite nel diritto interno. L'ASG propone pertanto la seguente modifica che meglio precisa il contesto:

<sup>2</sup> Per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile. Salvo disposizioni divergenti contenute nella presente legge, per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile.

#### *Lettera l*

La SATC chiede che per la persona che detiene il controllo si adotti la seguente definizione uniformata: la detenzione diretta o indiretta di più del 25% delle quote di una società (25% e più di un'azione), l'esercizio del controllo su una società o la partecipazione a più del 25% del capitale.

### **Articolo 3**

#### *In generale*

SwissHoldings propone di riformulare completamente i capoversi 1 e 2. Per la gestione pratica delle esclusioni è importante che vengano utilizzati i concetti giuridici corrispondenti. La Raiffeisen si allinea a quest'ultima affermazione. Anche la SATC sarebbe favorevole a una riformulazione. Le disposizioni dovrebbero rifarsi direttamente alla norma comune di dichiarazione e non alla normativa FATCA.

La Raiffeisen sarebbe favorevole a che anche ulteriori istituti finanziari e/o conti venissero espressamente inseriti a livello di legge come non soggetti all'obbligo di dichiarare ovvero esclusi. Anche Forum OAD e l'ASSL chiedono che venga fatta chiarezza su quali imprese sono istituti finanziari dichiaranti e quali no.

#### *Capoverso 1*

#### *Lettere a e b*

L'ASIP è favorevole a che tutti gli istituti che operano nel campo della previdenza professionale, e quindi anche gli istituti di previdenza svizzeri (casse pensioni) rientrino tra gli «istituti finanziari non dichiaranti». L'associazione preferirebbe però che la cosa fosse disciplinata direttamente nella legge e non con un rimando alla normativa FATCA.

#### *Lettera c*

L'ASB e l'UBCS criticano il fatto che al numero 5, ai fini dell'esclusione degli istituti finanziari con clientela locale, venga utilizzato lo stesso valore soglia (98%) che utilizza anche la normativa FATCA. Quest'ultimo prevede infatti che almeno il 98% dei valori patrimoniali siano detenuti da persone residenti in Svizzera o in uno degli Stati membri dell'UE. La LSAI prevede che il 98% dei valori patrimoniali siano detenuti da persone residenti in Svizzera. L'adozione dello stesso valore soglia fa sì che l'esclusione prevista dalla LSAI sia molto più rigida di quella prevista dalla normativa FATCA. Per questo motivo l'ASB e l'UBCS chiedono che il valore soglia di cui al numero 5 venga ridotto dal 98% al 90%.

#### *Lettera d*

La SATC accoglie favorevolmente questa disposizione, fa notare però che in determinate circostanze un fiduciario (trustee) può trovarsi costretto a comunicare un'informazione in virtù del diritto estero e a rispettare condizioni che in virtù del diritto nazionale non sarebbe tenuto a rispettare.

#### *Lettera f (nuova)*

La SFAMA chiede che per motivi di certezza del diritto l'esclusione per gli investimenti collettivi di capitale venga fatta espressamente nella legge e non sulla base dell'articolo 3 del capoverso 1 lettera a dell'avamprogetto LSAI. Viene proposta la seguente nuova lettera f:

f) un organismo d'investimento collettivo escluso; il Consiglio federale stabilisce i criteri applicabili e designa gli organismi.

#### *Richieste per l'aggiunta di ulteriori istituti finanziari non dichiaranti*

L'ASG e il Forum OAD chiedono che agli istituti finanziari non dichiaranti venga aggiunto l'elenco esplicito dei gestori patrimoniali e dei consulenti in investimenti che non gestiscono nessuno dei conti per i quali vige l'obbligo di dichiarazione.

L'ASSI chiede che tra gli istituti finanziari non dichiaranti vengano annoverate anche le società d'investimento quotate in Borsa e le società d'investimento con esclusivamente azionisti qualificati e azioni nominative, perché per loro in particolare è minore il rischio che possano essere indebitamente utilizzati a fini di sottrazione d'imposta.

Per quanto riguarda i conti sui quali un avvocato agisce in qualità di intermediario finanziario o per i quali sussiste contemporaneamente un obbligo di dichiarazione anche in capo a un altro istituto finanziario, la FSA si dichiara in favore di un *opting out* o di un *opting in*. Nel primo caso i fiduciari (trustee) e gli avvocati dovrebbero poter dichiarare all'istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione di non considerarsi soggetti al medesimo obbligo relativamente ai conti finanziari tenuti da un istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione. Nel secondo caso un avvocato (nella sua veste di intermediario finanziario) dovrebbe poter dichiarare a un istituto finanziario soggetto all'obbligo di dichiarazione di provvedere lui stesso alle necessarie dichiarazioni anziché lasciare che lo faccia l'istituto finanziario. In questo secondo caso l'istituto finanziario dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di dichiarazione.

#### *Capoverso 2*

Vari partecipanti alla consultazione chiedono in particolare che nella legge o in un'ordinanza del Consiglio federale vengano espressamente qualificati come esclusi i seguenti conti, in quanto il rischio che possano essere coinvolti in casi di sottrazione d'imposta è minimo:

- un conto che presenta un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi (usam, SwissBankers, UBCS);
- un conto di un avvocato o di un notaio non sottoposto alla LRD in cui sono depositati fondi dei clienti, ossia un conto tenuto da un avvocato o un notaio nell'esercizio della sua attività professionale (Raiffeisen, FSA, ASB, ASG);
- un conto intestato a una comunione di eredi (Raiffeisen, ASB);
- un conto intestato a una società in fase di costituzione (Raiffeisen, ASB);
- un conto intestato a una comunione di proprietari per piani o di comproprietari (Raiffeisen, ASB);
- un conto in cui sono depositati i fondi per i funerali (Raiffeisen, ASB);
- un conto utilizzato per il pagamento degli interessi a fronte di un finanziamento ipotecario (usam, UBCS).

#### *Lettera c*

L'ASB chiede che nella versione francese l'espressione «géré par une institution financière» venga sostituita da «ouvert auprès d'une institution financière» in quanto il termine «géré» è riferito piuttosto all'attività di gestione patrimoniale, che in questa sede non è determinante.

### Lettera e

Secondo la SATC sarebbe opportuno aumentare il valore soglia di 50 000 franchi, in modo da garantire ulteriori semplificazioni. Le esperienze fatte nel quadro dell'attuazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE<sup>6</sup> hanno evidenziato che la maggior parte dei conti rilevanti presentano un saldo nettamente superiore ai 50 000 franchi.

L'ASB chiede di applicare facoltativamente questa disposizione di esclusione affinché gli istituti finanziari dichiaranti possano evitare, se lo desiderano, i maggiori oneri derivanti da questa esclusione. Viene proposto di integrare il testo come segue:

- e. un conto che adempie le condizioni secondo l'articolo 9 capoverso 6 lettere a-b della LSAI e ha un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi, a condizione che l'istituto finanziario presso cui è aperto il conto non rinunci ad applicare questa esclusione.

## Articolo 4

### Capoversi 2 e 3

L'ASG chiede maggiore precisione nella formulazione dei capoversi 2 e 3 e sollecita la seguente modifica.

- <sup>2</sup> Gli istituti finanziari che non hanno la loro residenza fiscale in una Giurisdizione o in un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:
- a. sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;
  - b. ~~hanno la loro direzione, compresa l'amministrazione effettiva, in Svizzera~~ vengono amministrati esclusivamente in Svizzera o dalla Svizzera e in nessun'altra Giurisdizione o territorio vengono svolte attività direttive o amministrative; o
  - c. sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.
- <sup>3</sup> Per residenza fiscale ai sensi del capoverso 2 si intende una qualsiasi forma di registrazione presso un'autorità deputata alla riscossione di imposte o tributi, anche se l'istituto finanziario in questione è esonerato dalla riscossione di imposte e tributi.

*Il capoverso 3 diventa capoverso 4.*

### Capoverso 3

L'ASB e l'ASA, per affinità con la versione inglese della norma comune di dichiarazione («maintain»), chiedono la seguente modifica:

- <sup>3</sup> Un istituto finanziario residente in Svizzera nonché in un'altra Giurisdizione o territorio o in altre Giurisdizioni o territori è considerato un istituto finanziario svizzero se ~~detiene~~ tiene conti finanziari in Svizzera.

### Capoverso 4

Secondo l'ASB il modo in cui è formulato il capoverso 4 crea confusione. L'Associazione propone la seguente modifica:

---

<sup>6</sup> Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi; RS **0.641.926.81**.



<sup>4</sup> ~~Nonostante i capoversi 1-3,~~ Ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari risiede in Svizzera. I capoversi da 1 a 3 non sono applicabili ai trust. La residenza del fiduciario è determinata secondo i capoversi 1-3.

L'ASG propone la seguente precisazione del testo di legge:

<sup>4</sup> Nonostante i capoversi 1-3, ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi ~~fiduciari~~ trustee risiede in Svizzera. La residenza del ~~fiduciario~~ trustee è determinata secondo i capoversi 1-3.

## Articolo 5

L'AS chiede che venga cancellata la parte che vuole che le disposizioni in materia di protezione dei dati del Paese ricevente debbano corrispondere «almeno» agli standard svizzeri. È sufficiente il presupposto di equivalenza agli standard svizzeri o internazionali.

L'usam e l'UBCS sono dell'opinione che a garanzia dei requisiti in materia di protezione dei dati siano necessari normative e presupposti più chiari per la conclusione di ogni singolo accordo. Un semplice riferimento alla legge sulla protezione dei dati non è secondo loro sufficiente.

L'ASG ritiene essenziale che le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano attuate in maniera decisa e chiede la seguente modifica:

### Art. 5 ~~Accordi sulla~~ Attuazione della protezione dei dati

<sup>1</sup> Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni possa specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, l'AFC comunica all'autorità ricevente quali sono le disposizioni da rispettare. Queste disposizioni devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

<sup>2</sup> L'AFC può agire in deroga a quanto sopra se il Consiglio federale ha sottoscritto con gli Stati partner degli accordi sulla protezione dei dati.

Il Cantone ZG chiede che, in assenza di corrispondenti disposizioni in materia di protezione dei dati nella Giurisdizione partner, il Consiglio federale provveda a garantire un'adeguata protezione dei dati in conformità con la legislazione svizzera. Chiede che venga inserito il seguente nuovo capoverso 2.

<sup>2</sup> Se l'accordo applicabile non prevede la possibilità di stabilire le disposizioni sulla protezione dei dati da rispettare, il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei dati (LPD), è tenuto ad assicurare di sua iniziativa il rispetto della protezione dei dati mediante ricorso a sufficienti garanzie.

## Articolo 6

### Capoversi 1 e 3

L'ASG chiede che venga messo ben in chiaro che non insorge alcun obbligo di dichiarazione solo per il fatto che la legge è entrata in vigore. Tale obbligo insorge solo nel momento in cui la Svizzera concorda o attiva lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner. Inoltre, la competenza del Consiglio federale in materia di modifiche all'allegato

---

<sup>7</sup> RS 235.1

<sup>8</sup> RS 235.1

dell'MCAA va limitata a variazioni di natura puramente amministrativa o tecnica. Di conseguenza i capoversi 1 e 3 andrebbero modificati come segue:

<sup>1</sup> ~~Nei~~ ~~quadro~~ dell'applicazione dell'Accordo multilaterale i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si fondano sull'allegato all'Accordo multilaterale e sulla presente legge e con riferimento alle Giurisdizioni partner.

(...)

<sup>3</sup> Per modifiche di portata limitata si intende in particolare:

a. per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti, quelle che non creano nuovi obblighi e e non comportano alcuna ingerenza nei ~~sepprimone~~ diritti esistenti;

c: quelle che non estendono lo scambio di informazioni ad altre categorie di imposte.

CS, economie suisse, la SATC e l'ASB chiedono che nella LSAI venga esplicitamente stabilito che il Commentario dell'OCSE relativo allo standard sullo scambio automatico di informazioni non ha assolutamente carattere legislativo ma serve solo come documento interpretativo. Questo sarebbe in linea con le procedure vigenti in seno all'UE. Inoltre bisogna stabilire delle regole su come ci si dovrà comportare in caso di future modifiche del Commentario. L'ASB propone di trasporre tutto quanto sopra in un nuovo capoverso 4, come segue:

<sup>4</sup> *Il Commentario dell'OCSE relativo alla norma comune di dichiarazione serve come documento interpretativo della stessa e come riferimento per la direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Qualora l'OCSE apporti delle modifiche al suo Commentario, il Consiglio federale verificherà la necessità di modificare la presente legge, l'allegato alla Convenzione multilaterale o le disposizioni d'esecuzione dell'AFC.*

Anche la SATC propone di aggiungere un capoverso 4, di tenore analogo, integrando l'ultima frase con: «[...] definendo la data di entrata di vigore delle eventuali modifiche.»

## Articolo 7

### *In generale*

L'ASA chiede che vengano ammesse tutte le possibilità di scelta previste nel Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione per l'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni e le disposizioni alternative contenute nella LSAI; così facendo agli istituti finanziari verrebbe lasciata la massima flessibilità di attuazione possibile.

### *Capoverso 5*

La SATC segnala che fino al momento dell'effettiva distribuzione del patrimonio i beneficiari di un trust discrezionale hanno solo una semplice aspettativa e non un diritto acquisito a riceverlo. È consigliabile quindi completare questo capoverso in analogia con la norma comune di dichiarazione. In proposito, la SATC formula la seguente proposta integrativa:

<sup>5</sup> [...] I beneficiari di un trust discrezionale vengono dichiarati solo nell'anno in cui sono stati effettivamente destinatari di una distribuzione di patrimonio.

### *Capoverso 6*

L'ASB chiede che l'espressione «sistema di codificazione settoriale normalizzato» venga invece integrata e che per l'esercizio degli obblighi di diligenza relativi a conti preesistenti di enti si possano utilizzare sistemi di codificazione normalizzati sia nazionali (codice NOGA) che internazionali (codici ISIC/NACE/NAICS). L'ASB propone l'integrazione seguente:

<sup>6</sup> [...] e che si basi su un sistema di codificazione settoriale nazionale o internazionale normalizzato [...].

## Capoverso 7

La Raiffeisen auspicherebbe che nella legge fosse espressamente previsto che al momento della scelta dell'«approccio più ampio» non vi fosse alcuna necessità per l'istituto finanziario dichiarante svizzero di dover risanare indizi di mutata situazione di clienti con domicilio o domicilio fiscale in uno Stato non partecipante subito (entro 90 giorni) dopo averli rilevati. E quindi che la confutazione o il «risanamento» di tali indizi debba avvenire solo nel momento in cui tra la Svizzera e lo Stato interessato entra in vigore lo scambio automatico di informazioni.

L'ASA chiede che nella legge venga prevista la possibilità, per un istituto finanziario dichiarante, di considerare il 31 dicembre antecedente l'entrata in vigore della presente legge come data di riferimento per determinare quali conti sono di debole valore e quali di valore elevato. Partendo dal presupposto che la LSAI entri in vigore il 1° gennaio 2017, l'ASA giunge a concludere che un istituto finanziario che opta per l'opzione prevista dal presente capoverso e tratta quindi come nuovi i conti aperti in data successiva al 1° gennaio 2017 deve poter valutare se si tratta di conti di debole valore o di conti di valore elevato anche in base al saldo al 31 dicembre 2016. In conseguenza di ciò, la verifica dei conti preesistenti di valore elevato deve essere fatta entro il 31 dicembre 2017 e la verifica di quelli di debole valore entro il 31 dicembre 2018. La verifica dei conti preesistenti di enti deve essere fatta entro il 31 dicembre 2018 (art. 9 cpv. 4 dell'avamprogetto LSAI).

EXPERTsuisse accoglie con favore la possibilità di evitare obblighi di diligenza dispendiosi a fronte di conti preesistenti ricorrendo a un approccio più ampio e auspica che le ulteriori agevolazioni messe in campo in questo settore dal gruppo di esperti UE vengano riprese nella direttiva dell'AFC.<sup>9</sup>

## Capoverso 8

L'ASA auspica che la disposizione alternativa prevista dal Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione e riguardante le assicurazioni collettive sulla vita al di fuori della previdenza professionale (sez. VII n. marg. 13 del Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione) possa essere applicata dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri. Nella LSAI o in un'ordinanza esecutiva andrà quindi inserita la seguente disposizione:

Si applica la disposizione alternativa di cui al Commentario relativo alla NCD sezione VII numero marginale 13 per l'adempimento degli obblighi di diligenza a fronte di conti finanziari tenuti in relazione a determinati contratti di assicurazione collettiva con valore di riscatto e a determinati contratti assicurativi di rendita collettiva al di fuori della previdenza professionale.

## Articolo 8

### Capoverso 1

L'ASA chiede che gli istituti finanziari, oltre alla possibilità di scegliere la moneta, abbiano anche la possibilità di scegliere se trasmettere il saldo o il valore di un conto calcolato all'ultimo giorno dell'anno civile o di un altro periodo di riferimento adeguato. Contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo (cfr. pagina 25, seconda sezione) in Svizzera non necessariamente deve essere determinante l'anno civile. Nel settore assicurativo vengono considerati anche valori corrispondenti alla fine dell'anno assicurativo (come previsto nel Commentario).

---

<sup>9</sup> EXPERTsuisse rimanda a: *Recommendation 5: due diligence on existing accounts - first report of the Commission AEFI expert group on the implementation of Directive 2014/107/EU for automatic exchange of financial account information, March 2015.*

## Capoverso 2

L'ASA chiede che il Consiglio federale stabilisca non solo i criteri di classificazione dei pagamenti ma anche quelli di classificazione di un conto dichiarabile in base alla sistematica della norma comune di dichiarazione. La classificazione dei conti dichiarabili è rilevante e necessaria per delimitare tra loro i conti finanziari.

## Articolo 9

### Capoverso 1

EXPERTsuisse, SATC, ASB, ASA e SwissHoldings criticano l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui un'autocertificazione secondo lo scambio automatico di informazioni è da considerarsi un documento ai sensi del CP<sup>10</sup>. Da un lato questa affermazione viene messa in questione. L'ASB chiede di integrare il capoverso 1 specificando espressamente che l'autocertificazione non è da intendersi come documento ai sensi dell'articolo 110 capoverso 4 CP<sup>11</sup>. Dall'altro si sostiene che qualificare l'autocertificazione come documento equivale a prospettare un'eccessiva minaccia di sanzione non richiesta dallo standard sullo scambio automatico di informazioni. Per render conto di quest'ultimo sarebbe sufficiente inserire una speciale fattispecie di contravvenzione nella LSAI. Al riguardo l'ASB, la SATC e l'ASA propongono una specifica disposizione penale formulata come segue:

Proposta dell'ASB e della SATC:

Le persone oggetto di una dichiarazione che in malafede presentano a un istituto finanziario sottoposto a dichiarazione una falsa autocertificazione vengono punite con un'ammenda (ASB: fino a 10 000 franchi) se da questo loro comportamento deriva una falsa dichiarazione

Proposta dell'ASA:

Chiunque, deliberatamente o negligenemente, dichiara una residenza non corretta in un'autocertificazione redatta in conformità con la norma comune di dichiarazione sarà punito con un'ammenda fino a 5 000 franchi.

Il PPD chiede la cancellazione del passaggio «... o è tenuto a sapere...», perché il costo degli intermediari finanziari che devono costantemente verificare la validità e l'attendibilità dell'autocertificazione è eccessivamente elevato.

### Capoverso 3

Secondo l'ASB la LSAI non contiene alcuna disposizione in merito a conti già chiusi che però, in determinate circostanze, possono comunque essere oggetto dell'obbligo di dichiarazione. È opinione dell'ASB che, in sede di attuazione dello scambio automatico di informazioni o al momento dell'entrata in vigore della legge, l'intermediario finanziario debba poter fare riferimento a indizi già esistenti. Per questo motivo l'ASB desidera che il capoverso venga integrato come segue:

<sup>3</sup> [...] Nel caso di conti già chiusi, l'istituto finanziario dichiarante può in ogni caso basarsi sulle informazioni già disponibili per stabilire se si tratta di un conto dichiarabile.

### Capoverso 5

L'ASG sottolinea l'opportunità di eliminare l'espressione «modulo passibile di pena». In primo luogo i moduli A e T utilizzati soprattutto dalle banche non sono passibili di pena in tutte le loro parti. In secondo luogo la legge sul riciclaggio di denaro non prevede nessun obbligo di

---

<sup>10</sup> RS 311.0

<sup>11</sup> RS 311.0

utilizzare moduli per definire chi sono gli aventi economicamente diritto ma viene genericamente chiesta alla controparte una dichiarazione scritta che potrebbe per esempio anche essere inclusa in un contratto. L'ASA chiede pertanto la seguente modifica:

- <sup>5</sup> Un indirizzo che è stato rilevato ~~utilizzando un modulo passibile di pena~~ mediante una dichiarazione scritta secondo le disposizioni della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro concernente l'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto, è considerato come un'informazione che si basa su un giustificativo nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza.

### Capoversi 5 e 6

Per motivi di certezza del diritto, l'ASA sarebbe contenta se nella LSAI fosse spiegato che i capoversi 5 e 6 sono di fatto delle precisazioni della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza fornite a titolo di esempio e che anche le altre varianti del Commentario relativo alla norma comune di dichiarazione riportate nel Commentario stesso sono possibili. Eventualmente si potrebbero riportare espressamente nella LSAI i corrispondenti passaggi del Commentario.

### Capoverso 6

L'ASA chiede che la normativa si applichi anche ai contratti assicurativi di rendita antecedenti l'inizio della fase di riscossione della rendita. La riserva posta in relazione ai contratti assicurativi di rendita è inspiegabile in questa sua assolutezza.

L'ASB chiede che la definizione di conti non rivendicati come data nella legge federale dell'8 novembre 1934<sup>12</sup> sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche; LBCR) si applichi anche ad altre tipologie di conti. A non convincere l'ASB è anche la prevista gestione dei conti non rivendicati nel suo insieme, perché di fatto un istituto finanziario potrebbe trovarsi a dover inviare le sue comunicazioni a un determinato domicilio pur sapendo che non è più attuale, con un conseguente rischio di responsabilità in capo agli istituti finanziari stessi che andrebbe limitato a livello di legge. L'ASB propone quindi di apportare le seguenti modifiche al testo di legge:

- <sup>6</sup> L'istituto finanziario dichiarante provvede a segnalare all'AFC i conti non rivendicati, dopo averli designati come tali. L'AFC a sua volta inoltra la segnalazione all'autorità estera competente, non appena riesce a ottenere un'autocertificazione aggiornata e comunque entro un massimo di 5 anni dalla prima notifica fatta dall'istituto finanziario in applicazione del presente capoverso.

(oppure, in alternativa)

- <sup>6</sup> Nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza, è considerato attuale l'indirizzo inserito nella documentazione dell'istituto finanziario dichiarante svizzero per i ~~seguenti~~ conti non rivendicati. Per stabilire se un conto rientra nella categoria dei conti non rivendicati occorre fare riferimento alle disposizioni della legislazione sulle banche. Per quanto riguarda i conti che non sono soggetti alla legislazione sulle banche le disposizioni di quest'ultima si applicano per analogia.

~~a. per un conto che rientra nella legislazione sulle banche ed è considerato non rivendicato secondo questa legislazione;~~

~~b. per un altro conto, diverso da un conto assicurativo di rendita, se:~~

~~1— durante gli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o su qualsiasi altro suo conto presso l'istituto finanziario svizzero dichiarante;~~

~~2— durante gli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario dichiarante che detiene il conto in relazione a questo o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante; e~~

---

<sup>12</sup> RS 952.0

~~3 nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, l'istituto finanziario svizzero dichiarante non ha avuto contatti con il titolare in relazione a questo conto o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante.~~

~~<sup>6</sup> [...] l'istituto finanziario dichiarante non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti da errate dichiarazioni ai sensi del cpv. 6.~~

### Capoverso 7

EXPERTsuisse, la SATC, l'ASB e l'ASG chiedono che la conseguenza del capoverso 7 non sia la chiusura del conto. EXPERTsuisse ritiene che ciò non sia necessario in virtù dello standard internazionale. In particolare ricorda che al lato pratico è difficile per gli istituti finanziari ottenere sempre e comunque il numero d'identificazione fiscale corretto dei clienti al momento dell'apertura del conto. Non è accettabile quindi che delle difficoltà operative prevedibili siano causa di interruzione della relazione bancaria. Anzi, nella direttiva dell'AFC sarebbe opportuno che venissero previste soluzioni alternative ed economicamente più vantaggiose. L'ASG sottolinea che la chiusura del conto come previsto dal presente capoverso è contraria alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. La disposizione andrebbe quindi cancellata o integrata con un rimando alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Laddove si optasse per questo secondo caso, propone la seguente modifica:

~~<sup>7</sup> Un istituto finanziario svizzero dichiarante può aprire e chiudere un nuovo conto soltanto nel rispetto delle direttive previste dalla legislazione applicabile in materia di lotta al riciclaggio di denaro, inclusa l'autoregolamentazione applicabile. se ha ricevuto le informazioni necessarie secondo l'accordo applicabile e la presente legge. Procede alla chiusura del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall'apertura del conto. Dispone di un diritto di disdetta straordinario.~~

L'ASG e la SATC propongono di allineare la normativa alle disposizioni della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08), la quale non prevede in questi casi la chiusura, bensì il blocco del conto. Infine è opportuno precisare che il numero d'identificazione fiscale può essere fornito anche dopo la scadenza del termine di 90 giorni dall'apertura della relazione di conto, e fino al momento in cui deve essere fatta la prima dichiarazione. Di norma, il processo di ottenimento del numero d'identificazione fiscale ha una durata ben superiore ai 90 giorni. Concretamente, l'ASB propone la seguente modifica:

~~<sup>7</sup> [...] Procede alla chiusura al blocco del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall'apertura del conto. Il numero d'identificazione fiscale può essere fornito successivamente, senza che per questo debba essere bloccato il conto.~~

L'ASA chiede di prevedere nel rapporto esplicativo che nel settore assicurativo solo la sottoscrizione di un nuovo contratto sia equiparata all'apertura di un nuovo conto. L'assegnazione a un beneficiario di un credito derivante dall'assicurazione come anche un cambio di contraente/avente economicamente diritto non sono da equipararsi all'apertura di un nuovo conto.

### Articolo 10

L'ASG chiede che questo articolo venga riformulato senza fare riferimento a valute.

### Articolo 11

#### Capoversi 1 e 3

Per questioni di oneri e costi, la Raiffeisen auspicherebbe che gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri, qualora in possesso di una licenza bancaria, fossero esonerati dall'obbligo di iscriversi spontaneamente presso l'AFC come anche dall'obbligo di cancellare spontaneamente tale iscrizione laddove sussistano le condizioni. Un obbligo di questo tipo comporta inutili oneri.

L'ASB chiede che per le banche e i commercianti di valori mobiliari si applichi una procedura d'iscrizione semplificata. Le banche e i commercianti di valori mobiliari, infatti, sono già noti alle autorità fiscali, e non è quindi necessaria un'ulteriore iscrizione. Viene chiesta l'adozione del seguente nuovo capoverso 3 (l'attuale capoverso 3 diventerebbe quindi il capoverso 4):

<sup>3</sup> Le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio e i commercianti di valori mobiliari costituiti ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari si intendono iscritti presso l'AFC se hanno avviato la loro attività commerciale in data anteriore al 1° gennaio 2017. Dopo tale data sussiste l'obbligo di iscriversi presso l'AFC prima di avviare la propria attività commerciale.

## Articolo 12

### Capoverso 1

L'ASB invita a stabilire le modalità di adempimento dell'obbligo di informazione relativamente ai conti già chiusi e a quelli per i quali mancano informazioni. Al riguardo, propone di integrare come segue il capoverso 1:

<sup>1</sup> [...] Per quanto riguarda i conti chiusi l'informazione viene inviata un'unica volta all'ultimo indirizzo conosciuto. Per quanto riguarda i conti non rivendicati non viene inviata alcuna informazione.

### Capoverso 3 (nuovo)

Secondo l'ASB e l'ASA è inutile che ogni singolo istituto finanziario pubblichi sul proprio sito web e tenga aggiornato l'elenco delle Giurisdizioni partner nello scambio automatico di informazioni (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c dell'avamprogetto LSAI). L'ASB propone quindi il seguente nuovo capoverso 3:

<sup>3</sup> All'obbligo di informazione sulle Giurisdizioni partner ai sensi del capoverso 1 lettera c e del capoverso 2 si può adempiere con un riferimento alle fonti ufficiali, come per esempio il sito web dell'AFC.

## Articolo 13

### Capoverso 1

L'ASB chiede che per i conti bloccati secondo l'articolo 9 capoverso 7 sia stabilito che questi debbano essere dichiarati anche se l'istituto finanziario non ha ricevuto ancora tutte le informazioni necessarie secondo la legge. Propone la seguente formulazione:

<sup>1</sup> «...I conti di cui all'articolo 9 capoverso 7 devono essere dichiarati anche se l'istituto finanziario dichiarante non ha ancora ricevuto tutte le informazioni necessarie al riguardo secondo la presente legge...»

L'ASG teme che gli istituti finanziari che hanno solo pochi conti dichiarabili possano avere grossi problemi a dotarsi dei sistemi informatici supplementari necessari per l'invio delle dichiarazioni elettroniche. A questi istituti finanziari dovrebbe essere data la possibilità di inviare le dichiarazioni in formato cartaceo. La norma comune di dichiarazione, inoltre, non prevede le dichiarazioni «nulla», ossia le dichiarazioni senza contenuto materiale. Queste dichiarazioni generano un inutile onere. Viene quindi proposto di integrare il capoverso come segue (l'attuale capoverso 2 segg. diventerebbe il capoverso 3 segg.):

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono annualmente ~~per via elettronica~~ all'AFC le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentabili entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato. ~~Se l'istituto finanziario dichiarante svizzero non tiene conti dichiarabili, segnala la circostanza all'AFC entro gli stessi termini.~~

<sup>2</sup> In linea di massima, le informazioni vengono trasmesse per via elettronica. Gli istituti finanziari che gestiscono meno di cento conti dichiarabili possono trasmettere le informazioni in formato cartaceo secondo le direttive dell'AFC.

### *Capoverso 5*

I Cantoni AG, BL, BS, GE, JU e NW chiedono di cancellare questo capoverso, senza sostituirlo. Essendo stato introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, non risulta comprensibile la migliore posizione delle autorità fiscali estere rispetto a quelle nazionali che consegue dall'applicazione di questa disposizione. Per gli stessi motivi questi Cantoni chiedono anche la cancellazione dell'articolo 21 capoverso 2 della LAAF, che prevede un'analogia limitazione per lo scambio di informazioni su domanda.

L'ASA chiede di integrare il capoverso con « [...] che solitamente avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero». Secondo l'ASA, l'impiego dei dati in collaborazione con i contribuenti svizzeri deve avvenire solo nel rispetto del diritto svizzero. Poiché la LSAI soprattutto rappresenta il diritto svizzero, il termine «solitamente» favorisce la migliore comprensione.

### **Articolo 14**

#### *Capoverso 3*

La SATC, l'ASB e l'ASG criticano il termine assoluto di perenzione di 15 anni e chiedono che venga ridotto a 10 anni o eventualmente di più nel caso in cui nella corrispondente Giurisdizione partner i termini in vigore siano più brevi.

### **Articolo 15**

Per evitare le dichiarazioni multiple, l'UBCS ritiene che in questi casi il trust svizzero debba poter adempiere agli obblighi di dichiarazione anche per conto di altri istituti finanziari svizzeri o che gli altri istituti finanziari vengano esonerati dall'obbligo di fornire una dichiarazione.

### **Articolo 17**

L'ASG chiede che una persona interessata debba poter disporre di tutti i rimedi giuridici previsti dalla legge sulla protezione dei dati e che debba potervi ricorrere sia nei confronti dell'istituto finanziario dichiarante che nei confronti dell'AFC. L'ASG respinge le limitazioni previste in questa disposizione. Un'ulteriore critica riguarda i dati rettificati e la possibilità di trasmetterli alle Giurisdizioni partner solo se la rettifica è avvenuta a seguito di una sentenza passata in giudicato. In questo modo la rettifica consensuale dei dati non potrebbe mai portare a una rettifica dei dati trasmessi a una Giurisdizione partner. Viene chiesta dunque la seguente modifica del testo di legge:

<sup>1</sup> Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e dall'AFC e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di una dichiarazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD.

<sup>2</sup> Rispetto all'AFC, le persone oggetto di una dichiarazione possono far valere i loro diritti relativamente a una trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro 10 giorni da quando vengono



messi a conoscenza di una trasmissione e del relativo contenuto da parte di un istituto finanziario dichiarante svizzero, esclusivamente far valere il proprio diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione.

- <sup>3</sup> Qualora le informazioni trasmesse all'autorità competente di una Giurisdizione partner siano state rettificate a posteriori in seguito a una correzione o integrazione effettuata da un istituto finanziario dichiarante svizzero o a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario dichiarante svizzero trasmette le informazioni rettificate all'AFC e quest'ultima le trasmette a sua volta all'autorità competente della Giurisdizione partner.

### **Articolo 17<sup>bis</sup> (nuovo)**

Secondo il parere dell'ASB e dell'ABPS, i rimedi giuridici previsti dalla LPD non sarebbero sufficienti a mettere le persone in condizioni di difendersi contro un'eventuale trasmissione di informazioni non corrette. La LSAI dovrebbe quindi prevedere la possibilità di concedere alle persone oggetto di una dichiarazione uno specifico diritto procedurale che permetta loro di correggere gli errori materiali prima della prima trasmissione dei dati a una Giurisdizione partner. Viene proposta la seguente nuova disposizione:

<sup>1</sup> L'istituto finanziario dichiarante, dopo aver trasmesso i dati all'AFC come previsto dall'articolo 13, invia un'informazione al riguardo anche alla persona oggetto della dichiarazione, fornendole i dati relativi al contenuto della dichiarazione e al destinatario della stessa nel Paese estero e illustrando le modalità, come previsto dal capoverso 2, con cui fare ricorso contro la dichiarazione. In applicazione del presente capoverso, l'informazione viene inviata un'unica volta dopo la prima dichiarazione e di nuovo un'unica volta in caso di cambio di residenza del cliente.

<sup>2</sup> Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'istituto finanziario dichiarante la persona oggetto della dichiarazione può rivolgersi all'AFC e opporre il veto alla trasmissione dei dati a un'autorità estera. Se l'AFC ritiene fondato tale ricorso, ne informa l'istituto finanziario dichiarante e lo invita a correggere la dichiarazione.

<sup>3</sup> Se invece l'AFC non ritiene fondato il ricorso, comunica il suo giudizio alla persona oggetto della dichiarazione sotto forma di decisione.

<sup>4</sup> Il ricorso contro le decisioni previste al capoverso 3 ha un effetto sospensivo. L'articolo 55 capoversi 2-4 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>13</sup> sulla procedura amministrativa (PA) trova qui applicazione.

<sup>5</sup> Sostanzialmente vi è solo uno scambio di corrispondenza.

<sup>6</sup> Per il resto si applicano le disposizioni in materia di organizzazione giudiziaria.

### **Articolo 18**

#### *In generale*

La CDCF e numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH) chiedono che venga chiarito se le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono continuare a fornire informazioni fiscali ad altre autorità amministrative e tribunali visto che le informazioni ottenute con lo scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni possono essere utilizzate nelle relative decisioni di tassazione.

#### *Capoverso 2*

---

<sup>13</sup> RS 172.021

L'opinione dell'ASG è che manchi la limitazione secondo cui l'AFC può inoltrare le informazioni ricevute dall'estero ad altre autorità svizzere solo a fini fiscali. L'ASG richiede la seguente integrazione:

<sup>2</sup> [...] il diritto svizzero lo preveda. Le autorità svizzere potranno utilizzare le informazioni così acquisite unicamente ai fini delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza o sugli utili.

## Articolo 20

L'ASG chiede che questo articolo venga cancellato senza essere sostituito. L'AFC non deve tenere raccolte di dati il cui contenuto riveste un carattere penale e processuale penale.

## Articolo 21

### Capoverso 1

Dal punto di vista dell'ASG la competenza dell'AFC in fatto di raccolta di dati secondo il presente capoverso è troppo ampia. Propone quindi di formulare la frase come segue:

<sup>1</sup> L'AFC gestisce un sistema di informazione con dati personali di cui ha bisogno per poter adempiere ai suoi compiti nel quadro dell'accordo applicabile e della presente legge ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3.

### Capoverso 3

L'ASG si dichiara in favore della cancellazione, senza sostituzione, della lettera g di questo capoverso. Né l'MCAA né la norma comune di dichiarazione possono costituire una base sufficiente per permettere all'AFC di lottare contro i reati fiscali (soprattutto all'estero) sulla base di un mandato generico. In assenza di una base costituzionale per un simile mandato, viene meno anche la necessità di una base giuridica per raccogliere dati da utilizzare in generale a questo scopo. L'AFC può e deve trattare i dati che servono a conseguire i fini concreti perseguiti dall'MCAA e dalla norma comune di dichiarazione.

Il TAF suggerisce di verificare se sia necessario provvedere all'integrazione dell'articolo 21 dell'avamprogetto LSAI per il caso in cui, nel quadro della procedura di ricorso, gli debba essere concesso. Affinché si possa disporre di una base giuridica sufficiente a consentire l'accesso dei tribunali ai dati, occorre, secondo il TAF, integrare il capoverso 4 come segue:

<sup>4</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti legali, l'AFC può concedere al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale e alle autorità svizzere [...].

## Articolo 24

### Capoverso 2

Per l'ASG questa disposizione è contraria al principio di trasparenza e di pubblicità. Al cittadino viene infatti tolta la possibilità di farsi un quadro preciso dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e degli effetti che ne conseguono. Non si giustifica nessuna deroga alla legge sulla trasparenza. Per questo motivo l'ASG chiede che venga apportata la seguente modifica:

<sup>2</sup> ~~Non sussiste alcun~~ Per il resto, il diritto d'accesso a ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate ai sensi del capoverso 1 si rifà alla legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione.

## Articolo 25

### Capoverso 2

L'ASA chiede che in questo capoverso venga cancellata la lettera e. Ai sensi della lettera a l'AFC può verificare documenti e richiederne la produzione e può, ai sensi della lettera b, rac-

cogliere informazioni scritte e orali. La raccolta di informazioni scritte e orali già di per sé comprende anche quanto riportato alla lettera c, rendendola superflua. Inoltre va aggiunto che il termine «convocazione» è stato preso a prestito dal diritto processuale penale e il suo utilizzo nel contesto della LSAI risulta strano e porta a chiedersi se non vi sia una relazione tra i controlli dell'AFC e il diritto processuale penale.

## Articolo 28

La SATC e CS chiedono la cancellazione di questo articolo. CS ritiene che la norma contro gli abusi possa creare problemi perché rende gli istituti finanziari responsabili di situazioni che gli stessi avrebbero grosse difficoltà a spiegare. I corrispondenti requisiti dello standard sullo scambio automatico di informazioni circa le norme «*reason to know*» per gli istituti finanziari in caso di dichiarazioni inattendibili dei clienti risolvono sufficientemente il problema. La SATC è dell'opinione che questa norma sia già pienamente coperta dalle direttive in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro generalmente valide e dal principio della buona fede, e propone la seguente alternativa:

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le norme contro gli abusi può essere fatto riferimento alle vigenti direttive in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e al principio della buona fede.

All'ASG non piace molto l'espressione «struttura artificiale». Inoltre la norma proposta annulla la distinzione tra pianificazione fiscale e successoria ed elusione fiscale e successoria legali dello scambio automatico di informazioni. L'ASG è favorevole quindi alla cancellazione di questo articolo. Qualora si volesse comunque mantenere l'articolo 28 dell'avamprogetto LSAI, l'ASG auspica la seguente modifica:

<sup>1</sup> L'istituto finanziario dichiarante svizzero non amministra né sostiene l'impiego di strutture ~~artificiali~~ quali società, fondazioni e trust di elevata complessità di cui sa che l'unico ~~e il principale~~ scopo è eludere gli obblighi secondo gli accordi applicabili o la presente legge.

L'ASB considera poco chiara una parte di questo articolo e propone di modificare come segue la norma contro gli abusi:

<sup>1</sup> L'istituto finanziario dichiarante svizzero non amministra ~~né sostiene l'impiego di~~ alcuna struttura ~~strutture artificiali~~ di cui sa che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo gli accordi applicabili o la presente legge.

<sup>2</sup> L'istituto finanziario dichiarante svizzero che ha agito in contrasto con il capoverso 1 è tenuto ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge come se la struttura ~~artificiale~~ non fosse esistita.

## Articolo 29

L'ASG considera inadeguato che ogni volta che si vuole sospendere lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner ci sia bisogno di una decisione del Consiglio federale. Qualora i sistemi tecnici non dovessero funzionare adeguatamente o vengano forniti dati contrattualmente non conformi, l'autorità esecutiva dovrebbe potere decidere dell'opportunità di sospendere lo scambio automatico di informazioni. Per contro, l'atto di denuncia è un atto di politica estera che l'autorità esecutiva può compiere solo con il consenso del Consiglio federale. L'ASG auspica le seguenti modifiche:

<sup>1</sup> L'autorità competente svizzera sospende la trasmissione di informazioni alla Giurisdizione che quelle informazioni deve ricevere se ha il fondato sospetto che

<sup>a.</sup> la Giurisdizione che riceve le informazioni violi le disposizioni dell'accordo applicabile, in particolare quelle in materia di reciprocità e quelle riguardanti il principio di specialità o la protezione dei dati; oppure

- b. le persone interessate dalla trasmissione di informazioni residenti nella Giurisdizione che quelle informazioni deve ricevere rischiano di veder violati i diritti che vengono loro riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II),

<sup>2</sup> L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se sulla base dell'accordo applicabile:

- a. vuole sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner per un tempo superiore ai 24 mesi;
- b. vuole denunciare l'un accordo applicabile.

### **Articolo 29a (nuovo)**

L'ASG chiede che venga adottata una protezione giuridica individuale contro l'attuazione dello scambio automatico di informazioni se una Giurisdizione che quelle informazioni deve ricevere viola le regole in vigore in virtù dell'accordo determinante o se la trasmissione delle informazioni rischia di ledere i diritti di una persona garantiti dalla Convenzione del 4 novembre 1950<sup>14</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966<sup>15</sup> relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) (soprattutto il diritto alla salute e alla vita). In questi casi la persona interessata deve avere la possibilità di difendersi per vie legali contro la trasmissione dei dati che la riguardano. L'ASG propone quindi il seguente nuovo articolo:

Art. 29a Sospensione con riferimento a determinate persone

<sup>1</sup> Ogni persona oggetto di dichiarazione può chiedere alle autorità svizzere competenti che venga sospesa ogni e qualsiasi trasmissione di informazioni che la riguardano. Se la persona oggetto della dichiarazione è in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare che essa stessa o persone a lei vicine nella Giurisdizione che deve ricevere le informazioni rischiano di veder violati i diritti che vengono loro riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), l'autorità svizzera competente sospende la trasmissione delle informazioni.

<sup>2</sup> L'autorità svizzera competente emana un decreto avente ad oggetto le richieste di cui al capoverso 1 e ne invia una copia anche al Dipartimento federale delle finanze.

<sup>3</sup> Gli strumenti giuridici posti in essere contro i decreti di cui al capoverso 2 hanno effetto sospensivo solo se questo è garantito dall'istanza di ricorso.

### **Articolo 30 segg.**

L'ASB e Swiss Holdings mettono sostanzialmente in discussione le disposizioni penali. Nel campo del diritto fiscale gli atti volti a conseguire una riduzione dell'imposta e la partecipazione a reati di questo genere sono già passibili di sanzioni. Inoltre buona parte delle persone colpite dalle disposizioni penali per prudenza vengono tenute sotto controllo. Eventuali errori e infrazioni di queste persone verrebbero puniti già nel corso della procedura di vigilanza. E qualsiasi infrazione contro decisioni delle autorità ai sensi dell'articolo 292 CP<sup>16</sup> o dell'articolo 31 dell'avamprogetto LSAI potrebbe essere passibile di sanzione.

### **Articolo 30**

---

<sup>14</sup> RS 0.101

<sup>15</sup> RS 0.103.2

<sup>16</sup> RS 311.0

### *Note generali*

L'ASA formula tre richieste: 1. L'applicazione delle disposizioni penali deve colpire persone giuridiche. 2. È opportuno inserire una disposizione aggiuntiva che consenta agli istituti finanziari di ottenere dall'AFC una decisione qualora la qualifica di istituto finanziario sia controversa o poco chiara. 3. L'applicazione della disposizione penale di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b dell'avamprogetto LSAI va limitata all'iscrizione degli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 dell'avamprogetto LSAI e non deve trovare applicazione nel caso dell'articolo 11 capoverso 3 dell'avamprogetto LSAI. La minaccia di sanzione in relazione all'obbligo di iscrizione e di cancellazione dell'iscrizione degli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 11 dell'avamprogetto LSAI è di «natura eccessiva». Essere riqualificati come istituti finanziari potrebbe procurare difficoltà. Per quanto riguarda la cancellazione dell'iscrizione degli istituti finanziari non si capisce il motivo per cui si debba essere passibili di sanzioni. L'ASA non vede alcuna violazione delle norme sullo scambio automatico di informazioni nel fatto che un istituto finanziario sia registrato quando in realtà non dovrebbe più esserlo.

#### *Capoverso 1*

L'ASG non approva questo capoverso e chiede che venga cancellato. «In ragione della vaghezza materiale del diritto materiale di base», questa disposizione penale va contro il principio della «nulla poena sine lege stricta».

#### *Capoverso 2*

Vari partecipanti alla consultazione (PPD, PLR, ASB, SwissHoldings, SATC, ASG) criticano il fatto che le disposizioni penali previste dalla LSAI trovino applicazione anche in caso di negligenza. In considerazione dell'enorme quantità di informazioni che presumibilmente verranno scambiate, non è pensabile che si possa arrivare a criminalizzare inutilmente gli istituti finanziari e i loro collaboratori per aver involontariamente comunicato dati errati.

#### **Articolo 31**

Secondo l'ASB e la SATC questa disposizione crea confusione e incertezza giuridica. L'articolo andrebbe cancellato. Se per le infrazioni contro decisioni delle autorità deve essere prevista una conseguenza penale si può fare riferimento all'articolo 292 CP<sup>17</sup>.

#### **Articolo 32**

La SATC e l'ASB condividono l'opinione secondo cui nei casi di cui agli articoli 30 e 31 dell'avamprogetto LSAI è sostanzialmente l'azienda che deve essere punita, e non i suoi collaboratori. Propongono quindi di cancellare il valore soglia di 50 000 franchi. In questo senso l'ASB chiede che la disposizione venga modificata come segue:

~~Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se~~ Se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati (...).

#### **Articolo 33**

CS è dell'opinione che per come è formulata questa disposizione i collaboratori potrebbero essere indotti ad aggirare le procedure di notifica interne. Per questo motivo sarebbe opportuno limitare la denuncia spontanea agli istituti finanziari. Viene quindi chiesto di modificare questa disposizione come segue:

<sup>1</sup> ~~L'autore~~ L'istituto finanziario che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi resta impunito se:

- a) ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l'effettiva entità e il contenuto ~~degli obblighi~~ della violazione degli obblighi;
- b) ha contribuito a chiarire i fatti e ad adempiere all'obbligo; e
- c) prima d'ora non si è mai denunciato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura.

<sup>2</sup> L'impunità dell'~~autore~~ istituto finanziario estende il suo effetto agli organi di cui consta, ai suoi collaboratori e ai partecipanti.»

L'ASG propone di concedere la possibilità di denunciarsi spontaneamente oltre che all'autore anche all'istituto finanziario per il quale quest'ultimo ha operato. L'Associazione propone la seguente modifica:

<sup>1</sup> L'autore o un istituto finanziario per il quale l'autore ha operato che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi ~~resta~~ restano impuniti se:

### **Articolo 35**

L'ASB, l'ABPS e l'ASG criticano il fatto che all'Assemblea federale sia data la facoltà di statuire sull'attivazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner con semplice decreto federale ed esclusione quindi del referendum facoltativo. Sotto vari aspetti di diritto costituzionale si tratta di una prassi che può creare dei problemi. Viene altresì evidenziato il fatto che con una normativa di questo tipo si crea una differenza non sostenibile tra l'approvazione di CDI e l'attivazione di scambi automatici di informazioni.

#### **4.2. Osservazioni sulla legge sull'assistenza amministrativa fiscale**

##### **Articolo 21 capoverso 2**

La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SH, TG, TI, UR e VS chiedono che venga eliminata l'«autolimitazione» prevista in questa disposizione. In particolare viene criticata la migliore posizione delle autorità fiscali estere rispetto a quelle nazionali. I Cantoni AG, BL, BS, GE, JU e NW chiedono che questa disposizione venga cancellata senza essere sostituita (cfr. argomentazioni relative all'articolo 13 capoverso 5 dell'avamprogetto LSAI). La CDCF e i Cantoni AI, AR, FR, GL, LU, SH, TG, UR e VS ritengono però giustificato il fatto di mantenere l'autolimitazione in relazione alle domande di assistenza amministrativa che una Giurisdizione estera rivolge alla Svizzera sulla base di dati trasmessi nel quadro dello scambio automatico di informazioni (incluse le richieste di precisazione). In simili casi si tratta di informazioni coperte dal segreto bancario svizzero a cui il Consiglio federale in ambito nazionale non vuole rinunciare.

##### **Articolo 22 capoverso 6**

La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH chiedono che venga eliminato l'articolo 22 capoverso 6 LAAF. Avendo introdotto lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa autolimitazione. Da taluni viene proposto quantomeno di modificare tale disposizione abolendo l'autolimitazione nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.